CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 2257-quinquies c.o.m.

Disposizioni transitorie in materia di disciplina del Corpo unico della Sanità militare

Per il personale del Corpo unico della Sanita' militare, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito sono proseguiti o riassunti e istruiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanita' militare. Per i fatti commessi dal personale del Corpo unico della Sanita' militare antecedentemente al transito giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanita' militare. Per i fatti commessi dal personale del Corpo unico della Sanita' militare antecedentemente al transito di cui gli organi competenti sono o vengono a conoscenza dopo il transito sono perseguiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanita' militare. (138)

Versione in vigore dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Parte	VII — Disciplina militare ed esercizio dei diritti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(138) Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-2257-quinquies-disposizioni-transitorie-in-materia-di-disciplina-del-corpo-unico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it